TRIBUNALE
DI MASSA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: Circolare informativa circa i criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai custodi giudiziari.

Il Giudice delle Esecuzioni,
ritenuta
la opportunità di determinare preventivamente i criteri per la determinazione dei compensi liquidabili in favore dei custodi ex artt. 65, II comma e 68 c.p.c., nonché ex art. 52 disp. att. c.p.c., non potendo trovare applicazione diretta – per costante giurisprudenza di legittimità – né le tariffe inerenti i CTU, né le tariffe professionali;
valutata
la complessità e la rilevanza degli incarichi di custodia giudiziaria e della connessa amministrazione funzionalizzata alla conservazione dei beni;
considerate
altresì le altre diverse attività non riconducibili nella ricordata figura del custode - amministratore ma sussumibili nell'ambito della previsione generale dell'art. 68 c.p.c.
così
determina i criteri per la liquidazione dei compensi agli ausiliari di cui agli artt. 65, 559 e 68 c.p.c..

Art. 1 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso ordinario del custode sarà determinato in base al valore dei beni, identificato secondo i criteri di cui al seguente art. 2, come da allegata Tabella 1.
2. In casi del tutto eccezionali, gli importi risultanti dalle tabelle potranno essere ridotti fino al 10% in caso di attività particolarmente limitata ovvero, al contrario, in ipotesi di particolare difficoltà o onerosità dell'incarico, obiettivamente verificabili, potranno essere congruamente maggiorati dal giudice sino ad un massimo del 10%.
3. Sarà garantito al Custode un compenso minimo, come da successivo art. 3, sia in caso di vendita che in caso di incarico non seguito da vendita, per qualsiasi motivo (impossibilità di vendita, transazione tra le parti, conversione di pignoramento, rinuncia del creditore ecc.), purché non riferibile al custode.
4. Al Custode spetta inoltre il rimborso delle spese vive sofferte e documentate, nonchè delle vacazioni ai sensi di legge.
5. Sarà messo a disposizione dal creditore procedente idoneo fondo spese e saranno da questi rimborsate le anticipazioni documentate e congrue eccedenti il detto fondo spese.

Art. 2 VALORE DEI BENI AI FINI DEL COMPENSO

1. Il valore dei beni ai fini del compenso è quello di aggiudicazione ovvero, in caso di mancata vendita e, in generale, di interruzione della attività prima della vendita, quello dell'ultima ordinanza di vendita;
2. Il compenso verrà calcolato per scaglioni di valore, secondo le percentuali di cui all'allegata Tabella 1;
3. In caso di unicità del lotto, il compenso sarà liquidato su un importo massimo di € 516.546,90 e, quindi, qualora il compendio pignorato avesse un valore superiore, non verrà liquidato nulla per la parte eccedente tale somma;
4. In caso di più lotti, i detti lotti saranno considerati ai fini del compenso come unico lotto e pertanto in tal caso il compenso sarà calcolato una sola volta sul valore complessivo dei beni nei limiti massimi di € 516.546,90.

Art. 3 COMPENSI MINIMI

1. In caso di vendita, è dovuto al custode un compenso comunque non inferiore ad € 750,00, qualunque sia il valore dei beni.
2. In caso di attività interrotta e/o estinta prima della vendita, dopo l'ordinanza di vendita e prima dell'espletamento delle forme di pubblicità, al Custode sarà riconosciuto un compenso minimo di € 500,00 ovvero, se dopo l'espletamento delle pubblicità, dal 30% al 70% dell'onorario che sarebbe spettato in caso di vendita, secondo i criteri di cui al precedente art. 2.

Art. 4 EVENTUALI ATTIVITA' DA RETRIBUIRE SEPARATAMENTE

1. Atteso che tale attività ha carattere particolare e va compensata, in percentuale, in rapporto alla entità delle somme acquisite, sarà retribuita separatamente, in misura percentuale corrispondente al tasso di interesse legale vigente nei periodi in cui si sono verificati gli incassi stessi, l'attività di incasso di eventuali canoni o di altre risorse finanziarie pertinenti l'esecuzione.
2. L'espletamento di ulteriori incombenze sarà liquidato con appositi provvedimenti.

Massa, lì 21.03-2007

Il Giudice dell'Esecuzione
Dr. Giuseppe Laghezza